

SCHEMA DI CONTRATTO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE (ASFO)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01772890933

Oggetto: fornitura in service di diagnostica molecolare HIV, epatite B e C, diagnostica molecolare sindromica e diagnostica rapida Covid
LOTTO __: CIG _____

tra

l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (di seguito ASFO), con sede legale in Pordenone (PN) - cap. 33170, Via della Vecchia Ceramica, n. 1 e sede operativa in Pordenone (UD) – cap. 33170, via Montereale, n. 24, rappresentata dalla dott.ssa Vania Costella, nata a Bulach (Svizzera) il 27/11/1967, domiciliata per la carica presso ASFO, la quale agisce ed interviene nel presente Contratto nella veste di Direttore della S. C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi

e

_____, con sede in _____, C.F./PIVA _____, rappresentato da _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* in carica, di seguito denominato anche "*Contraente*", entrambi, nel seguito, denominati congiuntamente anche "*Parti*".

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale ASFO n. ____ del __/__/____, è stata indetta procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria su piattaforma telematica eAppaltiFVG, ai sensi dell'art. 71, D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura in service di diagnostica molecolare HIV, epatite B e C, diagnostica molecolare sindromica e diagnostica rapida Covid, per il periodo di 36 mesi;
- con la medesima Determinazione sono stati integralmente approvati il Bando di Gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, l'Allegato Offerta economica e lo Schema di Contratto;
- il bando di gara è stato pubblicato in GUUE ____/s dd. __/__/____;
- il Contraente (C.F./PIVA _____) ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura in oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico allegati alla procedura, nonché dall'offerta presentata in sede di gara;
- con Determinazione dirigenziale ASFO n. ____ del __/__/____ è stata disposta l'aggiudicazione della gara in argomento, per un importo complessivo presunto pari ad € _____, IVA esclusa;
- a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente Contratto o a quanto previsto negli atti da questo richiamati, il Contraente (C.F./PIVA _____) ha prestato apposita garanzia fideiussoria n. _____, emessa in data __/__/____ da _____ (C.F./PIVA _____) per l'importo di € _____ (euro ____/__);
- il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore della S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi, dott.ssa Vania Costella;
- il Contraente ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti oggetto del presente Contratto ed eseguire gli ordinativi di fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dallo schema di Contratto e nel Capitolato tecnico della gara allegati alla procedura in oggetto.

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di contratto, il Capitolato speciale d'appalto, _____ e i relativi allegati, conservati agli atti dell'Ente e qui integralmente richiamati,

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1) – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Art. 2) – Oggetto

Il Contratto disciplina l'affidamento della fornitura in service di diagnostica molecolare HIV, epatite B e C, diagnostica molecolare sindromica e diagnostica rapida Covid (Lotto ____).

La fornitura di cui trattasi è articolata in cinque lotti, specificati nel Capitolato tecnico, corrispondenti ai prodotti oggetto della gara con indicazione delle quantità e dei requisiti prescritti.

Art. 3) – Durata della fornitura

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di collaudo delle apparecchiature.

Art. 4) – Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà essere addebitata in fattura a norma di legge.

Art. 5) – Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi verranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi della produzione (PPI), pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT.

Si rimanda al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara.

Art. 6) – Variazioni nell'esecuzione contrattuale

I dati di attività/consumo indicati nel Capitolato speciale d'appalto sono stati calcolati in base all'andamento storico con opportuni fattori di correzione ed in ogni caso devono sempre intendersi presunti ed indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi di ASFO.

Qualsiasi possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del contratto, sia in esaurimento l'importo massimo indicato, all'aggiudicatario potrà essere richiesta un'estensione contrattuale ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. a) del Codice, nella misura prevista dal bando di gara.

Le variazioni in aumento potranno essere disposte da ASFO e l'O.E. aggiudicatario sarà obbligato ad eseguirle, solo ove non sia ancora esaurito l'importo massimo.

Eventuali sostituzioni, varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con ASFO.

Qualora durante la durata del contratto la ditta introduca in commercio:

- nuovi dispositivi analoghi a quelli oggetto della fornitura che presentino migliori o uguali caratteristiche di rendimento e funzionalità (aggiornamenti tecnologici),
- un ampliamento della gamma di misure/calibri dei prodotti oggetto della fornitura,

dovrà inoltrare una proposta formale alla S.C. Approvvigionamenti e gestione contratti beni e servizi di ASFO, mediante PEC all'indirizzo asfo.protgen@certsanita.fvg.it, corredata dalla documentazione tecnica dei prodotti oggetto di aggiornamento, alle medesime condizioni negoziali, in affiancamento e/o sostituzione parziale o totale di quelli aggiudicati.

Solo a seguito della conclusione del procedimento di verifica di equivalenza autorizzata da ASFO, la ditta potrà consegnare la nuova merce proposta. Eventuali consegne di merce difforme dai prodotti aggiudicati in sede di gara, non preventivamente autorizzate da ASFO, saranno oggetto di penale ai sensi del Capitolato speciale d'appalto.

Opzione di rinnovo del contratto per 24 mesi: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____ al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 6 mesi: la stazione appaltante si riserva di prorogare ulteriormente il contratto per una durata massima pari a 6 (sei) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____ al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Opzione di proroga "tecnica": in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, fino al valore massimo espresso nella Tabella n. 8 del Disciplinare di gara, nel caso in cui si manifestasse l'esigenza di procedere ad ulteriori e/o diversi acquisti nel corso del periodo contrattuale, ovvero in previsione di un possibile incremento del fabbisogno stimato.

Clausola di rinegoziazione: ove si verificano circostanze straordinarie e imprevedibili, comunque estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, su istanza dell'Appaltatore si può procedere alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. La richiesta di rinegoziazione non giustifica la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Appaltatore.

La rinegoziazione può consistere nel riconoscimento temporaneo di un incremento dei prezzi in misura superiore a quella prevista dall'istituto della revisione prezzi considerata quale normale alea contrattuale. La rinegoziazione:

- non può in alcun caso considerarsi di automatica applicazione o determinazione ed è sempre preceduta da adeguata istruttoria da parte di ASFO;
- ha carattere temporaneo;
- può riguardare anche solo singoli beni o singole prestazioni di servizi;
- non impedisce l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi.

La richiesta di rinegoziazione dovrà essere corredata da idonea documentazione giustificativa e dovrà contenere l'indicazione esatta, in termini percentuali, della variazione richiesta. Dalla documentazione prodotta e da quella integrativa eventualmente richiesta dovrà evincersi, in maniera inequivocabile, l'incremento riscontrato dal Fornitore: a titolo esemplificativo, dovrà essere prodotta la documentazione contabile (es. fatture quietanzate, costi energetici, costi di trasporto, costi

strettamente correlati alla fornitura etc.) dalla quale riscontrare gli incrementi dei prezzi che hanno effetto sull'importo delle prestazioni oggetto della gara. In ogni caso, all'esito dell'istruttoria prevista, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, ASFO potrà riconoscere la percentuale richiesta dal Fornitore, riconoscerla solo in parte o non riconoscerla affatto.

A tal fine, il RUP condurrà specifica istruttoria volta ad accertare la legittimità e la ragionevolezza della richiesta all'esito della quale potrà riconoscere la rinegoziazione, ove sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore e valutate le specificità della prestazione riscontri che l'incremento dei prezzi correlati ai fattori che incidono sull'esecuzione della prestazione sia divenuto, a causa di eventi eccezionali e imprevedibili, effettivamente superiore a quello determinato in applicazione dell'indice previsto per la revisione prezzi. Viceversa, qualora a seguito della specifica istruttoria il RUP riscontrasse solo parzialmente o non riscontrasse affatto la sussistenza dei presupposti che giustificano la rinegoziazione, i prezzi delle prestazioni subiranno un adeguamento parziale ovvero non subiranno alcun adeguamento. In caso di accoglimento, anche parziale, della revisione straordinaria, si procederà con l'adozione di un provvedimento. Nel caso di accoglimento della richiesta di rinegoziazione, i nuovi prezzi decorreranno a far data dal provvedimento e fino ad una data definita nel medesimo.

I prezzi potranno essere confermati o rivisti, previa nuova istruttoria condotta sulla base dell'evidenza documentale prodotta dal Fornitore, ove sia registrata la permanenza delle situazioni che hanno determinato il primo accoglimento della revisione stessa. Per procedere in tal senso, il Fornitore dovrà inoltrare nuova richiesta di rinegoziazione almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del periodo di rinegoziazione. Ove a seguito della specifica istruttoria fosse riscontrata la cessazione delle situazioni che avevano determinato la rinegoziazione, alla scadenza del periodo i prezzi delle prestazioni saranno ricondotti al valore preesistente al riconoscimento della rinegoziazione, salvi gli effetti della eventuale revisione prezzi.

L'istruttoria della richiesta di rinegoziazione dovrà concludersi di norma entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta. In nessun caso la rinegoziazione può snaturare il contratto.

Art. 7) – Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del fornitore

Le consegne franche e libere da ogni spesa, dovranno essere effettuate entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma-abbonamento concordato dal Servizio/Ufficio competente e la ditta aggiudicataria, con esclusione di consegne in blocco.

Gli ordini non devono essere vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il II giorno lavorativo dal ricevimento dell'ordine, e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente documento.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

I prodotti aggiudicati, al momento della consegna, dovranno avere un periodo di utilizzazione residuo non inferiore ai $\frac{3}{4}$ del periodo di validità.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallet utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle

caratteristiche della merce trasportata. Non sarà effettuato il reso alla pari dei bancali utilizzati per la consegna.

La ditta dovrà inoltre garantire la disponibilità, in caso di aggiudicazione della commessa, di un sistema di emissione di conferme d'ordine via email o attraverso altro sistema telematico: a fronte di ogni ordine ricevuto da ASFO, la ditta dovrà inviare un documento di conferma di ricezione con indicazione dei tempi di consegna previsti per ciascuna linea d'ordine.

In caso di **indisponibilità temporanea** di prodotti per causa di forza maggiore (es: indisponibilità dipendente da situazioni di carenza dei prodotti sul mercato, sopravvenienza di disposizioni che impediscano la temporanea commercializzazione), la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad ASFO la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere eventuali ordini o comunque non appena venuta a conoscenza della problematica, indicando chiaramente:

- la denominazione del prodotto,
- il periodo di indisponibilità previsto,
- la causa di indisponibilità.

Per sopperire alla **carenza temporanea**, la ditta proporrà un prodotto alternativo (qualora esistente) al medesimo prezzo: tale proposta verrà valutata da ASFO. Non verranno accettate consegne di prodotti alternativi non autorizzati da ASFO.

In caso di mancata tempestiva comunicazione, si procederà ai sensi dell'art. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 8) – Risoluzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile e dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, la risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) qualora venga accertato il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel patto di integrità ovvero il tentativo di frode, ovvero il difetto, in capo alla ditta affidataria, del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) sospensione, abbandono, gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- c) nel caso di reiterata (quattro volte, anche non consecutive) e/o grave irregolarità, deficienza, ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali nei termini di cui Capitolato speciale d'appalto, formalmente contestati;
- d) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Amministrazione;
- e) qualora in fase di esecuzione del contratto sia appurata, a fronte di idonea e motivata relazione tecnica di ASFO, la non rispondenza di quanto dichiarato dall'operatore economico affidatario, a quanto richiesto dal punto di vista tecnico-prestazionale nel Capitolato speciale d'appalto;
- f) in caso di frode della ditta affidataria o collusione con personale appartenente all'organizzazione di ASFO o terzi;
- g) in casi di gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali, a titolo esemplificativo:
 - i. inosservanza delle norme di legge relative al personale anche a diverso titolo dipendente dalla ditta affidataria compreso utilizzo del personale privo di requisiti e mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro;
 - ii. gravi danni arrecati all'immagine di ASFO conseguenti o riconducibili alle attività della ditta affidataria o del personale della stessa, anche a diverso titolo dipendente;

- h) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa;
- i) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165", nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con decreto n. 1089 del 22/12/2022;
- j) cessione totale o parziale del contratto, non previamente autorizzata da ASFO.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per l'Amministrazione di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss. c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223 c.c..

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di indire una nuova procedura o di rivolgersi alla ditta che segue in graduatoria nella gara in oggetto, addebitando all'O.E. inadempiente in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta inadempiente da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando ASFO determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta alla ditta affidataria.

Art. 9) – Recesso

ASFO ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi alla ditta affidataria con PEC, nel caso:

- di sopravvenuta disponibilità di Convenzioni Consip ovvero qualora l'ARCS, anche successivamente alla stipula, attivi convenzioni / contratti, rendendo così disponibili beni o servizi equivalenti a quelli del presente contratto;
- in cui dovessero profilarsi esigenze cliniche diverse rispetto a quelle rappresentate per la fornitura in oggetto;
- in cui, a fronte di disposizioni normative e/o regolamentari e/o organizzative sopravvenute, dovessero intervenire modifiche negli assetti organizzativi dell'Azienda e/o qualora altre circostanze di pubblico interesse lo rendessero necessario, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferita la fornitura del presente appalto, modifica dell'attuale modello gestionale.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, la ditta affidataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con ASFO, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno ad ASFO stessa.

In caso di recesso, la ditta affidataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

Art. 10) – Penali

Quando il fornitore effettua, in ritardo sul termine stabilito, la consegna o la sostituzione dei prodotti, o parte di essi risultanti difettosi per cause non imputabili all'Ente, e quando ciò comporti l'impossibilità di utilizzo per l'uso previsto, ASFO applicherà le seguenti penalità a seguito di una prima contestazione formale:

- addebito della penale nella misura di 1,5‰ (pari all'1,5 per mille) del valore totale dell'ordine per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna del prodotto aggiudicato, fino all'importo massimo del 10% del valore del contratto, Iva esclusa.

Nell'ipotesi di inadempimento diverse dal ritardo nella consegna e/o nella sostituzione, è prevista l'applicazione delle seguenti penali:

- addebito degli eventuali danni causati dal fornitore ai prodotti stessi e/o alle attrezzature, prodotti locali, impianti di proprietà di ASFO;
- addebito della penale nella misura compresa tra € 100 e € 500 a discrezione di ASFO per mancata comunicazione di indisponibilità temporanea del prodotto entro i termini;
- addebito della penale nella misura di 1,5‰ (pari all'1,5 per mille) del valore del contratto per la consegna di merce difforme dal prodotto aggiudicato non preventivamente autorizzata, che comunque cumulativamente non potranno superare il 10% del valore del contratto, Iva esclusa;
- addebito della penale nella misura di 1,5‰ (pari all'1,5 per mille) del valore totale del contratto per la mancata sostituzione del prodotto non conforme;
- ritardi negli interventi di manutenzione correttiva: penale di importo pari a 1,5‰ (pari all'1,5 per mille) del valore totale del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto (o al minor termine previsto dall'O.E. nell'offerta tecnica presentata);
- mancata esecuzione della manutenzione programmata rispetto alla scadenza prevista dal manuale d'uso e al calendario concordato: € 500,00 per ogni evento.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il fornitore, secondo le seguenti modalità:

- ASFO segnala via PEC l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e invitando il fornitore, ove possibile e ritenuto di interesse, ad adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il fornitore ha facoltà di fornire, entro dieci giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il fornitore non provveda nei termini all'adempimento eventualmente intimatogli, ASFO comunicherà entro i successivi quindici giorni al fornitore le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le suddette penali verranno comunicate mediante emissione di note di addebito da parte di ASFO e scontate mediante decurtazione del corrispettivo convenuto in sede di pagamento dello stesso.

Nei casi in cui i corrispettivi liquidabili al fornitore non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali allo stesso applicate a qualsiasi titolo, ASFO si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude la risarcibilità, in favore di ASFO, degli ulteriori danni eventualmente subiti.

Art. 11) – Modalità di verifica della corretta esecuzione del contratto

ASFO verificherà periodicamente l'andamento della fornitura attraverso suoi dipendenti onde valutare la gestione della ditta affidataria.

L'Amministrazione farà pervenire per iscritto alla ditta affidataria le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro 15 giorni solari consecutivi o - in casi di motivata urgenza - anche in un termine inferiore, decorrenti dal ricevimento della nota di contestazione, la ditta affidataria sarà tenuta ad ottemperare a quanto prescritto o presentare le

proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale d'appalto, ovvero la richiesta di risoluzione del contratto.

Art. 12) – Divieto di cessione del credito

In applicazione del Decreto del Direttore Generale n. 266 del 15/05/2020, l'Azienda si avvale della possibilità prevista dall'articolo 120, comma 12, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., pertanto - nel corso del contratto - è fatto divieto alla ditta affidataria, sotto qualsiasi titolo, di cedere in tutto o in parte il contratto, né farlo eseguire da altre persone, né a mezzo procuratore se non in quanto ottenga l'espresso assenso scritto dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale, la quale potrà concederlo o negarlo senza darne ragione.

È conferita alla S.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale dell'Azienda, fatti salvi i casi indicati dalla Direzione Aziendale e quelli nei quali il rifiuto di accettazione non è ammesso dalla normativa specifica, o dai contratti, la delega a rifiutare formalmente l'accettazione per tutte le cessioni di credito che pervengono all'Azienda.

Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con ASFO, salvo la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo, con diritto di refusione di ogni eventuale danno, oltre all'incameramento da parte di ASFO del deposito cauzionale a titolo di penale.

Art. 13) – Manleva

Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Contraente stesso quanto da ASFO, e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 14) – Obbligo di riservatezza dei dati

La ditta affidataria si impegna a osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento della fornitura, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m. e i..

Art. 15) – Subappalto

Il Contraente affida all'Operatore economico _____ (C.F./P.IVA _____) avente sede legale in _____, in qualità di subappaltatore, l'esecuzione delle prestazioni aventi ad oggetto _____.

Il subappalto è ammesso nei limiti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di ASFO dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto di subappalto.

Art. 16) – Fallimento, liquidazione e procedure concorsuali

Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Contraente, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, ASFO interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art. 124 c. 4. D.Lgs. 36/2023.

È fatto salvo il diritto di ASFO di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Art. 17) – Fatturazione e termini di pagamento

La fatturazione dei canoni di noleggio e assistenza tecnica della strumentazione dovrà avvenire mediante canoni trimestrali posticipati, con decorrenza dalla data del verbale di collaudo. Si precisa, pertanto, che nulla sarà dovuto all'aggiudicatario per il godimento delle apparecchiature messe a disposizione fino al collaudo di cui sopra, nonché dei reattivi e del materiale di consumo necessari all'avvio strumentale.

La fatturazione dovrà essere commisurata all'effettivo godimento ed utilizzo dei beni e del servizio di manutenzione-assistenza di tipo full-risk, e quindi, nel caso si presentino malfunzionamenti di apparecchiature con guasti non risolvibili, che determinano l'assenza delle stesse per tempi prolungati, si provvederà all'adeguamento del canone, rapportandolo ai soli beni utilizzati e ai servizi usufruiti.

La fatturazione relativa ai reattivi e al materiale di consumo (a titolo indicativo e non esaustivo: controlli, calibratori, accessori ecc.) dovrà avvenire mediante emissione di idonea fattura elettronica riportante il numero d'ordine alla quale si riferisce, nonché i medesimi dati riportati nei documenti di accompagnamento della consegna della merce relativi al numero del ddt, anche dell'eventuale fornitore terzo / vettore al quale è affidata la consegna, con la denominazione di quest'ultimo.

Si ricorda all'operatore economico l'obbligo d'indicare nella fattura elettronica riguardante i dispositivi medici il relativo codice di repertorio, oltre che in modo separato il costo del bene e il costo del servizio. L'operatore economico pertanto si obbliga, in caso di modifica del codice di repertorio, a darne contestuale comunicazione ad ASFO tramite PEC all'indirizzo asfo.protgen@certsanita.fvg.it.

Tutti i corrispettivi si riferiscono ai prodotti consegnati nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'O.E. aggiudicatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti di ASFO.

Le fatture dovranno essere intestate a: Azienda sanitaria Friuli Occidentale, via della Vecchia Ceramica, 1 - 33170 Pordenone (PN) - Italia, C.F. e P.I. 01772890933. Codice univoco ufficio: UFO2ET. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24/12/2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03/04/2013 n. 55 e s.m.i.. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità.

ASFO rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment). Le fatture dovranno, pertanto, essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e su ciascuna dovrà essere inserita l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015.

Il corrispettivo sarà pagato entro 60 giorni, con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (D.M. 55/2013), previa verifica di avvenuta regolare esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte di ASFO del DURC (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. Per eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sulla regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, la ditta affidataria non potrà opporre eccezioni all'amministrazione, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Il termine summenzionato rimarrà sospeso qualora, per il periodo cui la fattura fa riferimento, il Direttore dell'Esecuzione (DEC) o suoi collaboratori abbiano formulato delle osservazioni.

L'operatore economico dovrà applicare l'Iva prevista dalla normativa vigente.

L'operatore economico assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18) – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo di Gara). L'affidatario si impegna a predisporre le fatture in formato elettronico, tenendo separate le voci di costo relative ai dispositivi e le voci di costo relative ai servizi, e indicando altresì il codice di repertorio dei dispositivi (si veda il decreto del Ministero della Salute del 21/12/2009), così come previsto dal D.L. n. 34/2023, convertito in legge n. 56/2023.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 19) – Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e di quelle previste dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 20) – Assolvimento dell'imposta di bollo e spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico del Contraente _____ tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Art. 22) – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Contratto, il Foro competente sarà quello di Pordenone.

Art. 23) – Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d'appalto, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi e in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Art. 24) – Clausola finale

Il Contratto e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena coscienza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque modifica al presente atto e ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che per atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle singole clausole del Contratto non comporta l'invalidità o l'inefficacia del medesimo atto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di ASFO non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

Con la sottoscrizione del presente Contratto si autorizza ASFO alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei soli dati personali necessari relativi all'identificazione univoca dei sottoscrittori contenuti nel Contratto stesso.

Per l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale

Per _____

Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate